



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00737/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2026, presentato, in data 21 febbraio 2026, dalla ASD Oratorio Urago Mella contro il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la ASD Lodrino avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 22 gennaio 2026, pubblicata nella medesima data, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 56 del 23 dicembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico del proprio giocatore, sig. P. G., la sanzione di 10 giornate di squalifica.

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 luglio 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Piero Sandulli

IL RELATORE
F.to Antonio Poli

Depositato in Roma, in data 22 luglio 2026.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face